



## SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

La presente Scheda informativa sintetica è volta a fornire un'informazione di sintesi sull'oggetto della copertura assicurativa e le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata.

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Impresa di assicurazione

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società").

#### 1.b) Denominazione del contratto

Polizza collettiva nr. 11074751 per l'erogazione di prestazioni di Tutela Legale.

#### 1.c) Tipologia del contratto

L'assicurazione collettiva di cui al punto 1.b) è regolata da una specifica polizza stipulata tra Mr Fleet srl, in qualità di Contraente e la Società, nonché dalle Condizioni di Assicurazione.

#### 1.d) Durata

La copertura assicurativa decorre per i singoli assicurati, dalla data di attivazione della tessera YouCar, dura un anno e non si rinnova tacitamente.

#### 1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio unico per ciascuna posizione individuale assicurata.

### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni, nell'ambito dell'estensione territoriale e fino alla concorrenza del massimale indicato di seguito.

**Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nei seguenti casi:**

- **Rimborso Autoscuola – Patente di guida**
- **Rimborso Zero Punti – Patente di guida**

**Massimale per Patente di guida:**

- **Rimborso corso Autoscuola: € 1.000,00 (duecento) per caso assicurativo**
- **Rimborso Zero Punti: € 1.000,00 (quattrocento) per caso assicurativo**

### 3. Modalità di acquisizione delle informazioni

#### 3.a) Condizioni di Assicurazione

Le Condizioni di Assicurazione sono disponibili presso la Contraente Mr Fleet srl con sede in Via di Santo Spirito, 11 – 50125 Firenze (FI) e presso l'Intermediario Onebroker srl con sede in Via Lamarmora 53 – 50121 Firenze (FI).

#### 3.b) Liquidazione della prestazione assicurata

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.

Deve inoltre informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti.

L'assicurato dovrà inoltre fornire idonea documentazione per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della copertura assicurativa offerta dal presente contratto e cioè documento valido per il periodo di accadimento dell'evento quindi la copia della Tessera YouCar attivata dalla quale risulta la targa del mezzo assicurato.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite e-mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39 045.8290557. Per le comunicazioni relative alla successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare l'indirizzo e-mail del responsabile di zona che segue il sinistro, il fax +39 045.8290449 e la posta ordinaria.

Maggiori informazioni sulle procedure di liquidazione sono dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione e nel Fascicolo Informativo depositato presso l'Intermediario Onebroker srl con sede in Via Lamarmora 53 – 50121 Firenze (FI).



**ARAG SE**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
Società di Assicurazioni con sede legale in Germania  
Compagnia di ARAG Group

**Contratto collettivo di assicurazione di Tutela legale per i clienti di Mr Fleet che attivano la tessera servizi YouCar**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**
- c) Informativa sulla privacy**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 04/2017



## Nota Informativa

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.

b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 – Germania.

c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).

d) Recapito telefonico per L'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it.

e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.

ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio individuale approvato relativo all'esercizio anno 2015.

Il patrimonio netto della Società ammonta a **405.711.052,34** euro, di cui Capitale Sociale **100.000.000,00** euro e Riserve Patrimoniali **282.672.569,19** euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al **311,4%**. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Si rinvia all'articolo 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato qualora subisca provvedimenti limitativi o la privazione della patente di guida cui all'Art. 15 delle Condizioni di assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di assicurazione:

- Rimborso Autoscuola – Patente di guida
- Rimborso Zero Punti – Patente di guida

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto.

Si rinvia altresì all'art. 15 per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda alle Condizioni di assicurazione: art. 17.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

#### **Meccanismo di funzionamento del limite previsto per il rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente:**

Massimo esborso per partecipazione ad ogni corso per il recupero punti della Patente: € 1.000,00

##### 1^ esempio

Spese per il corso	€ 350,00
Importo rimborsabile	€ 350,00

##### 2^ esempio

Spese per il corso	€ 1.200,00
Importo rimborsabile	€ 1.000,00

#### 4. Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

**Avvertenza:** il contratto non contiene delle cause di nullità.

Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art.1895 o del Codice delle Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.



## **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

## **6. Premi**

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente (esempi: bonifico bancario, contanti, assegno non trasferibile). Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **7. Diritto di recesso**

**Avvertenza:** il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, dandone comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax. Si rinvia all'Art. 6 del contratto delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

## **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art. 2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

**Avvertenza:** Il contratto non può essere stipulato per garantire rischi già assicurati presso la Società o presso altra Compagnia assicurativa. L'Assicurato ha infatti l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio al momento della conclusione del contratto; oltretutto l'eventuale successiva stipula di altre polizze con altre Compagnie assicurative.

La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa non dichiarata relativa al medesimo rischio, comporta la perdita del diritto alla liquidazione della relativa indennità, di cui all'Art. 17, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 3 e Art. 4 delle Condizioni di assicurazione.

## **9. Legge applicabile al contratto**

La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

## **10. Regime fiscale**

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 13,50% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**Avvertenza:** il Contraente ha l'obbligo di comunicare la stipulazione, in corso di vigenza del contratto con la Società, di altre assicurazioni per lo stesso rischio con altri assicuratori, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile. In tale caso in sede di liquidazione del sinistro si applicherà la liquidazione proporzionale.

**Avvertenza:** l'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

In ogni caso l'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail [sinistri@arag.it](mailto:sinistri@arag.it), il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR).

### **13. Reclami**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it).**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all':

**IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)),** correddando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c)** breve descrizione del motivo di lamentela;
- d)** copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e)** ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società [www.arag.it](http://www.arag.it).

Il modulo per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo". Il modulo è scaricabile anche dal sito [www.arag.it](http://www.arag.it), accedendo alla sezione "Contatti – reclami".

Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'**Autorità Giudiziaria**.



Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

-la **Mediazione** (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

e/o

-la **Negoziazione assistita** (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà, quando previsto, di ricorrere ad alternativi sistemi conciliativi.

#### **14. Arbitrato e mediazione con la Società**

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

E' inoltre prevista la facoltà da parte dell'assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28.04.2010.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 12 delle Condizioni di assicurazione.

**Avvertenza:** resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### **15. Conflitto di interessi**

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Nell'esecuzione del contratto, il personale dell'impresa dedicato alla gestione dei sinistri relativi alle garanzie di Tutela legale non svolge, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altro ramo esercitato dall'impresa. In ogni caso la Società, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso, il miglior risultato possibile.

#### **16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo**

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative che saranno comunicate per iscritto direttamente al contraente, si rinvia al sito [www.arag.it](http://www.arag.it).

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale

Direttore Intermediari e Business Assicurativo Digitale

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 04/2017



## Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Ammenda:** pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

**Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida:** ai sensi dell'Art. 225 Codice della Strada (Cds), con il compito di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2 dell'Art. 126-bis Cds.

**Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assistenza giudiziale:** attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

**Assistenza stragiudiziale:** attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Carenza:** periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

**Carta di Qualificazione del Conducente:** meglio nota come CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono tre tipi di CQC: la CQC merci, la CQC persone e la **CQC** merci/persone.

**Caso assicurativo:** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

**Codice della Strada (Cds):** il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Contratto a tempo parziale (Part Time):** contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore mette a disposizione per l'attività lavorativa un tempo orario limitato, inferiore rispetto a quello stabilito dalla legge o dai contratti collettivi per le ordinarie assunzioni, oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

**Contributo Unificato:** imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115

**Costituzione di parte civile:** il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

**Controparte:** la parte avversaria in una controversia.

**Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):** svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

**Consulente tecnico di parte (C.T.P.):** libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

**Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cronotachigrafo:** è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell'area comunitaria europea. Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell'autista, distanza percorsa.

**Danno di natura contrattuale:** danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

**Denuncia:** atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

**Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

**Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

**Disdetta:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

**Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

**Impugnazione:** resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici.

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

**Indennizzo:** pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subito non derivante da un atto/fatto illecito.

**Ivass (precedentemente denominato Isvap):** Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

**Massimale:** somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati negli Artt. 14 – Oggetto della garanzia della Sezione Tutela Legale e 21 – Oggetto della garanzia della Sezione Perdite Pecuniarie

**Mediazione:** istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili

**Multa:** vedi Ammenda.

**Notifica:** attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale

**Part Time:** vedere definizione di "Contratto a tempo parziale"





**Perito:** Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

**Perdite Pecuniarie:** l'assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell'Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.

**Polizza:** il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione.

**Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prescrizione:** è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

**Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

**Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

**Recesso:** manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

**Rescissione:** attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

**Revoca della patente:** sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.

**Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

**Risoluzione:** è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

**Ritiro della Patente:** vedi **Sospensione della Patente**.

**Sanzioni amministrative:** la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

**Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):** giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** l'impresa assicuratrice **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

**Sospensione della patente:** sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada all'articolo 129 con riferimento alla violazione delle norme di comportamento previste nel titolo V del Codice medesimo, nonché in relazione ad altre norme specifiche. A titolo di esempio: art. 142 comma 9 e comma 9bis; art. 143 comma 12, art. 145 comma 11, art. 173 comma 3bis. Consiste nella sospensione temporanea della validità della patente per il periodo determinato dal relativo provvedimento (ordinanza prefettizia o altro provvedimento amministrativo o sentenza) in relazione all'articolo violato, variabile da 15 giorni a 48 mesi a seconda della gravità dell'infrazione commessa. E' disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi. E' accompagnata o anticipata dal **Ritiro** della patente che è l'atto con il quale il titolare perde il materiale possesso del documento ad opera dell'Autorità intervenuta. In alcuni determinati casi (ad esempio art. 174 comma 11) il ritiro è anche un provvedimento autonomo rispetto alla sospensione.

**Spese legali:** onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.

**Spese liquidate:** spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

**Spese di domiciliazione:** spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

**Spese di soccombente:** spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

**Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rimborsare.

**Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

**Stragiudiziale:** nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

**Tacito rinnovo:** è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

**Unico caso assicurativo:** fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

**Veicolo:** mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).



## Condizioni di Assicurazione

**Definizioni:** si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa

### Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate a favore dei **Conducenti autorizzati del mezzo assicurato, cioè della Vettura Associata alla Tessera YouCar con targa/nominativo/nr. Tessera indicata in polizza, in relazione alla quale operano i servizi erogati da Mr. Fleet.**

### Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto

1. Le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.  
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **non si rinnova tacitamente.**  
3. La copertura assicurativa decorre per i singoli assicurati dalla data di attivazione della tessera e dura un anno senza tacito rinnovo.

### Art. 3 – Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società) l'esistenza al momento della conclusione del contratto e/o la successiva stipulazione in corso di vigenza dello stesso di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile.

### Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le eventuali dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, consentono alla Società di chiedere l'annullamento della polizza o di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

### Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.  
2. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso.

### Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.  
2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponible (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

### Art. 7 – Obblighi del Contraente

Il Contraente deve consegnare all'assicurato un documento di sintesi che riporta la denominazione della Società, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata, come previsto dalla normativa vigente.

### Art. 8 – Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (un) anno ed è interamente dovuto.  
2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.  
3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.  
4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

### Art. 9 – Efficacia dell'assicurazione

1. Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificatosi nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificatosi alla data della prima violazione contestata.

2. La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.  
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

### Art. 10 – Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta a indicizzazione.

### Art. 11 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### Art. 12 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

2. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

### Art. 13 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

### Art. 14 – Oggetto della garanzia

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il rimborso delle spese di cui all'art. 15 sostenute dall'Assicurato a seguito di violazioni del Codice della Strada commesse in costanza di polizza alla guida dei mezzi assicurati.

### Art. 15 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente sottratti all'Assicurato.

La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 1 solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della data di decorrenza della copertura assicurativa o in un momento successivo.

La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 1 solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

### Art. 16 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia della Tessera YouCar dalla quale risulta la targa del mezzo assicurato, copia provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

2. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

### Art. 17 – Massimale

Gli oneri e spese oggetto del Rimborso corso Autoscuola e Rimborso Zero Punti sono liquidate entro il limite di €1.000,00 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

### Art. 18 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;  
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo,





terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate o del Contraente;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione;

h) se il veicolo non è omologato;

i) per le vertenze con la Società.

#### **Art. 19 – Regolazione del premio**

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base al numero dei clienti che attivano la tessera servizi YouCar del Contraente.

Il premio pro-capite per ogni assicurato è fissato in €3,50.

Il premio lordo alla firma è stato fissato in € 1.750,00 pari a 500 assicurati ed è da considerarsi come premio annuo lordo minimo.

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza;

b) a saldo, mediante le regolazioni del premio mensili calcolate sulla base dei clienti che hanno attivato la tessera servizi YouCar comunicati dal Contraente.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a €1.750,00 sarà escluso ogni conguaglio negativo.

3. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

a) comunicare alla Società, in forma scritta entro il 5 del mese successivo, targa, nr tessera e nominativo di tutti i clienti che hanno attivato la tessera servizi YouCar;

b) versare il premio a saldo nei 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 3) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione

- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 3),

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

5. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.



## INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, di seguito in breve **ARAG SE**, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali di clienti potenziali, contraenti, assicurati, danneggiati nell'ambito della gestione ordinaria dei rapporti con gli stessi, acquisendo, ove necessario, il consenso. Il trattamento per fini commerciali viene effettuato solo se autorizzato espressamente dall'interessato. Tutti i dati personali, sensibili e giudiziari sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/03 (di seguito Codice Privacy) e delle direttive emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**1. Finalità assicurative:** il trattamento dei dati forniti avviene al fine di consentire la gestione dei servizi assicurativi previsti, in particolare predisposizione e stipulazione di proposte e contratti di assicurazione, raccolta dei premi, gestione e liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione e per ogni altra attività attinente l'esercizio dell'attività assicurativa, per l'adempimento di obblighi di legge, derivanti dal contratto di assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e del finanziamento del terrorismo, gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, gestione e controllo interno, attività statistiche. Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi. Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche, procedimenti giudiziari o amministrativi, etc., quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.

**2. Finalità promozionali, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato:** il trattamento dei dati può inoltre avvenire da parte di ARAG SE:

- i) per finalità di informazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di ARAG SE ovvero di prodotti e servizi di soggetti terzi, tramite posta elettronica, fax, sms, social networking ed altri strumenti automatizzati di comunicazione, tramite strumenti tradizionali quali posta nonché qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza;
- ii) per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- iii) per la comunicazione ad altri soggetti, che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, in relazione alla promozione commerciale o vendita da parte degli stessi di prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi con le modalità di cui al punto i).

**3. Conferimento dei dati:** i dati personali comuni, dati sensibili o giudiziari, così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy, trattati per la fornitura dei servizi richiesti, possono essere forniti direttamente dall'interessato, da altri soggetti (es. contraenti di polizze collettive o individuali che forniscono i dati degli assicurati e/o dei beneficiari) o da altri operatori assicurativi (agenti, broker, banche, imprese di assicurazione). In assenza del conferimento dei dati richiesti per le finalità assicurative di cui al punto 1. ARAG SE non potrà fornire i servizi assicurativi previsti.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità e soddisfazione della clientela.

**4. Modalità di trattamento dei dati:** il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, secondo modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati personali possono essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di responsabile, incaricato del trattamento o amministratore di sistema, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente informativa. Per talune attività di natura tecnica od organizzativa possono essere utilizzati soggetti esterni che, quando richiesto, sono nominati responsabili del trattamento dei dati o amministratori di sistema. Il relativo elenco è disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo sotto riportato.

**5. Ambito di comunicazione e diffusione:** i dati personali possono essere comunicati a soggetti facenti parte della "catena assicurativa" - che potranno operare come autonomi titolari o responsabili del trattamento - quali agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, broker, banche, SIM, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, studi legali, strutture sanitarie ed altri erogatori di servizi, attuari, consulenti tecnici, periti, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori di servizi che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, postali e di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, beneficiari), ANIA ed altri organismi associativi del settore assicurativo, Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS ed altri Enti Pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità indicate, ad ARAG SE con sede in Dusseldorf (Germania), Arag Platz n. 1, di cui il Titolare è la filiale italiana, o ad altre società dello stesso gruppo assicurativo.

Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni da parte di ARAG SE, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

I dati personali possono essere trasferiti anche fuori del territorio nazionale ai soggetti sopra elencati sempre nel rispetto delle finalità descritte. In nessun caso i dati conferiti saranno diffusi.

**6. Diritti dell'interessato:** l'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare, a titolo esemplificativo, ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e richiederne la comunicazione; avere conoscenza dell'origine dei dati e delle modalità del trattamento; verificare l'esistenza, aggiornare e rettificare i propri dati; inibire l'invio di comunicazioni e il trattamento per finalità commerciali. E' possibile inoltre opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati, richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Si informa che l'eventuale opposizione al trattamento per finalità promozionali e commerciali con modalità automatizzate di contatto sarà estesa all'invio di comunicazioni con modalità tradizionali aventi le medesime finalità.

Per l'esercizio dei suddetti diritti è possibile rivolgersi a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Privacy, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: [servizio.privacy@arag.it](mailto:servizio.privacy@arag.it).

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. N.196/03: 12/2015